

**Gara Europea - Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma. CIG 89653519AF**

## **DISCIPLINARE DI GARA**

## SOMMARIO

<b>DISCIPLINARE DI GARA</b> .....	1
1. <b>PREMESSE</b> .....	4
2. <b>STAZIONE APPALTANTE</b> .....	5
3. <b>SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)</b> .....	5
4. <b>REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI</b> .....	6
5. <b>DOCUMENTAZIONE DI GARA</b> .....	6
6. <b>CHIARIMENTI</b> .....	7
7. <b>COMUNICAZIONI</b> .....	8
8. <b>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</b> .....	8
9. <b>DURATA DELL'APPALTO</b> .....	10
10. <b>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</b> .....	10
11. <b>REQUISITI GENERALI</b> .....	13
12. <b>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA</b> .....	13
13. <b>REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA</b> .....	15
13.1 <b>Requisiti di capacità economica e finanziaria</b> .....	15
13.2 <b>Requisiti di capacità tecnica e professionale</b> .....	16
14. <b>INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</b> .....	17
15. <b>INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI</b> .....	19
16. <b>AVVALIMENTO</b> .....	19
17. <b>SUBAPPALTO</b> .....	20
18. <b>GARANZIA PROVVISORIA</b> .....	21
19. <b>SOPRALLUOGO</b> .....	24
20. <b>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.</b> .....	24
21. <b>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</b> .....	24
22. <b>SOCCORSO ISTRUTTORIO</b> .....	26
23. <b>CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b> .....	27
24. <b>DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO</b> .....	29
24.1 <b>Dichiarazioni integrative</b> .....	29
24.2 <b>Documentazione a corredo</b> .....	34
24.3. <b>Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati</b> .....	34
25. <b>CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA</b> .....	36
26. <b>CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TEMPORALE</b> .....	38
27. <b>CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA</b> .....	38
28. <b>PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: CRITERI – ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b> .....	40
29. <b>COMMISSIONE GIUDICATRICE</b> .....	43
30. <b>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE</b> .....	43

<b>31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....</b>	<b>45</b>
<b>32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</b>	<b>46</b>
<b>33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....</b>	<b>48</b>
<b>34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....</b>	<b>48</b>

## 1. PREMESSE

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle ulteriori informazioni riferite all'appalto di rilevanza comunitaria finalizzato **all'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, l'esecuzione di prove ed indagini e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo n. 212 a Roma.**

L'affidamento in argomento è ricompreso nel Programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo stimato pari o superiore a 40 mila euro ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art.7, comma 8, del DM n.14/2018, approvato con DGR 483 del 27.07.2021.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con **Determinazione a contrarre n. G16708 del 30/12/2021 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio** ed avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e smi e art. 2 del DL 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto appalto di servizi di importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici.

L'affidamento del servizio è disposto sulla base della documentazione tecnica di gara predisposta dall'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali con il supporto tecnico giuridico della Cassa Depositi e Prestiti, approvata **dalla medesima Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio con determinazione n. G16708 del 30/12/2021.**

Il presente disciplinare e la restante documentazione di gara sono stati approvati con **determinazione n. G00553 del 24/01/2022 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto con il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo** ai sensi dell'art. 498 ter del Regolamento regionale n. 1/2002.

Il RUP dell'intervento e della procedura è stato nominato con **Determinazione n. G16708 del 30/12/2021 della Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio** ed individuato nell'Arch. Carlo Abbruzzese.

Il Codice Identificativo di Gara dell'appalto è **CIG: 89653519AF.**

Il bando di gara è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 24/01/2022.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 e dell'art. 32, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate, la durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Stazione Appaltante. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/16, - c.d. **"inversione procedimentale"** le offerte tecniche ed economiche saranno esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, come disciplinato al paragrafo 30 del presente Disciplinare.

Successivamente all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, si procederà all'istruttoria della documentazione amministrativa prodotta dal concorrente risultante primo in graduatoria e di ulteriori concorrenti estratti a sorte fra i partecipanti in numero pari al 20% dei partecipanti, al fine di comprovare

che non ricorrano i motivi di esclusione e che sussistano i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica di cui al successivo punto 13.

Il luogo di svolgimento del servizio è il complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio, siti in Roma, Via Cristoforo Colombo 212 – CODICE NUTS ITI43.

I rapporti giuridici fra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario saranno regolati da un Capitolato tecnico e prestazionale e dal relativo contratto integrato con l'offerta tecnica prodotta dall'offerente risultato affidatario.

Alla presente procedura si applica la riduzione dei termini procedurali per ragioni di urgenza disposta dall'articolo 8, comma 1, lettera c del decreto-legge n. 76/20, convertito in legge n. 120/20.

## **2. STAZIONE APPALTANTE**

**Regione Lazio - Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto con la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 498 ter del Regolamento Regionale n. 1/2002 - C.F. 80143490581.**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016 del Codice, è l'arch. Carlo Abbruzzese, dirigente dell'Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, e-mail: [cabbruzzese@regione.lazio.it](mailto:cabbruzzese@regione.lazio.it) PEC: [politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it](mailto:politichevalorizzazione@regione.lazio.legalmail.it); tel.: 06516884258.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente procedura di gara è interamente gestita attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare.

Il Bando di gara è stato pubblicato;

- sulla GUCE;
- sulla GURI V Serie Speciale;
- su n. 2 quotidiani nazionali.
- su n. 2 quotidiani locali;

la documentazione di gara è stata pubblicata:

- sulla piattaforma di e-procurement regionale "STELLA" della Regione Lazio, accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>;
- sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili.

Ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) 89653519AF

Codice CPV collegato all'appalto 71312000-8 e 71900000-7

## **3. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI (STELLA)**

Per l'espletamento della presente gara, la Regione Lazio si avvale propria piattaforma telematica di e-procurement denominata "STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio" (in seguito: STELLA), accessibile all'indirizzo <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>

Tramite il sito si accede alla procedura ed alla relativa documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- la registrazione al sistema STELLA, con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.

L'accesso alla piattaforma regionale STELLA potrà essere effettuato **esclusivamente attraverso un'autenticazione** basata sugli strumenti di seguito elencati:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), soluzione per accedere ai servizi della pubblica amministrazione in sicurezza e con un'unica identità digitale (per i dettagli: <https://www.spid.gov.it/>);
- **CIE** (Carta di Identità Elettronica), che permette di identificarsi e autenticarsi con i massimi livelli di sicurezza ai servizi online degli enti, pubblici e privati, che ne consentono l'utilizzo;
- **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) che permette di accedere agli stessi servizi attraverso un dispositivo, che può essere una chiavetta USB o una smart card dotata di microchip.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso la piattaforma STELLA e, quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

#### **4. REGISTRAZIONE DEI CONCORRENTI**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati alla piattaforma STELLA, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili all'indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> (vedasi in particolare "Guida alla registrazione e alle funzioni base")

La registrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma STELLA dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del sistema STELLA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del sistema STELLA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

#### **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

##### **1. Documentazione tecnica:**

- a) Calcolo corrispettivi

- b) Computo metrico indagini e ripristini
- c) Capitolato Informativo
- d) Capitolato tecnico prestazionale;
- e) DUVRI
- f) Bozza di schema di contratto

approvata con determinazione n. G16708 del 30/12/2021 della Direzione Bilancio, Governo Societario Demanio e Patrimonio.

## 2. Documentazione di gara:

- a) Bando di Gara - GUEE;
- b) Bando di Gara - GURI
- c) Disciplinare di Gara;
- d) Domanda di partecipazione;
- e) Tabella dichiarazione requisiti professionali
- f) DGUE (singola; Mandataria; Consorzio) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA);
- g) DGUE (Mandante; Consorziata) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA);
- h) DGUE (ausiliaria) – (modello elaborato e disponibile sul STELLA);
- i) Schema di offerta temporale
- j) Schema di offerta economica
- k) Modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione);

approvati con determinazione n. G00553 del 24/01/2022 del Direttore della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio di concerto con il Direttore ad Interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 498 ter del Regolamento regionale n. 1/2002.

La suddetta documentazione di gara è resa disponibile sulla piattaforma accessibile dal sito internet <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione “Area Pubblica - Bandi di Gara” dedicata alla presente procedura, nonché all’indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it> sezione “Bandi Avvisi”.

## 6. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il sistema STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese> **fino a 10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite il sistema STELLA e con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-scadenza> nella sezione “Bandi e Avvisi” dedicata alla presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 7. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini e per gli effetti delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 8. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, incluse le prove e le indagini per raggiungere il livello di conoscenza LC3 e la redazione della progettazione di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di adeguamento sismico del complesso di edifici che costituiscono il Centro Direzionale della Regione Lazio, come meglio indicati nel relativo Capitolato Prestazionale, allegato al presente disciplinare.

Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'importo a base di gara, IVA esclusa, ammonta ad **€ 923.998,29**, di cui **€ 910.019,40** per i servizi soggetti a ribasso ed **€ 13.978,89** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da DUVRI ed è al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA.

L'appalto non è suddiviso in lotti per ragioni organizzative e di indivisibilità delle prestazioni, stante la necessità di gestire unitariamente lo svolgimento delle attività di verifica della vulnerabilità, le relative indagini e la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica, con individuazione dei possibili scenari di miglioramento e/o adeguamento.

L'intervento si compone delle seguenti prestazioni:

**Tabella n.1 – Oggetto e importo dell'appalto**

	Descrizione servizi	CPV o Categorie	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo
1	Verifica di vulnerabilità sismica	71312000-8	P	Euro 410.615,01
2	Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica	71312000-8	P	Euro 128.924,84

3	Prove ed Indagini	71900000-7	S	370.479,55
	<b>Importo totale a base di gara</b>			<b>Euro 910.019,40</b>
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso			Euro 13.978,89
	<b>Totale appalto</b>			<b>Euro 923.998,29</b>

All'Aggiudicatario, alle condizioni e con le modalità indicate nell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. N. 50/2016, verrà corrisposta un'anticipazione, pari al **30%** del valore del contratto di appalto.

L'appalto è finanziato con fondi regionali imputati sul capitolo del bilancio regionale C12170.

Si precisa che, al fine della determinazione dei corrispettivi previsti per l'esecuzione delle diverse prestazioni professionali, sono state applicate le aliquote percentuali fissate dal Decreto Ministro della giustizia 17/06/2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", come riportato nel Documento Calcolo dei Corrispettivi servizi professionali.

**La prestazione principale** è quella relativa alla esecuzione da parte di professionista/i abilitato/i della valutazione di vulnerabilità sismica di cui al punto 1 della Tabella 1, ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza al D.M. Infrastrutture 17.01.2018, inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, l'espletamento di eventuali pratiche amministrative presso gli Enti preposti, oltre alla redazione della relazione geologica da parte di geologo abilitato, già ricompresa nelle attività attinenti alla medesima verifica, con riferimento alla bibliografica ed al risultato delle indagini; inoltre, la prestazione principale comprende la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica degli interventi di adeguamento o di miglioramento sismico.

**La Prestazione secondaria** è quella relativa alla esecuzione di rilievi, ispezioni, indagini prove *in situ* e di laboratorio.

**Per una dettagliata descrizione delle attività oggetto della presente procedura si rinvia integralmente al Capitolato Tecnico prestazionale.**

Si precisa che l'appalto sarà eseguito e contabilizzato in **parte a corpo** (*Verifica di vulnerabilità sismica e PFTE*) e in **parte a misura** (Prove ed indagini).

La prestazione principale è inquadrabile nella Categoria **S.03** di cui al D.M. 17 giugno 2016

**Tabella n. 2 – Categoria, ID delle opere**

Categoria e ID delle opere	grado di complessità
Strutture S.03	0.95

Il **personale tecnico minimo** richiesto per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto è così composto:

- **n. 1 Professionista** Responsabile della Valutazione della vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza al D.M. Infrastrutture 17.01.2018, inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture e con funzione di coordinamento tra le varie analisi, indagini e rilievi;
- **n. 1** Professionista responsabile per le indagini;
- **n.1** Professionista responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- **n. 1 Geologo** responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della relazione

geologica.

I suddetti professionisti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale indicati al successivo punto **12** del presente disciplinare.

Per quanto riguarda la descrizione specifica degli interventi previsti, si forniscono le seguenti informazioni.

La prestazione ricomprende, oltre alla propedeutica ricerca documentale, quanto segue:

- a) redazione del “Piano di indagini”, comprendente la caratterizzazione dei materiali costruttivi a supporto della verifica di vulnerabilità sismica;
- b) esecuzione delle prove, dei sondaggi e delle indagini strutturali, necessarie al raggiungimento del livello di conoscenza LC3 di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni, aggiornate con D.M. 17/01/2018 (NTC 2018), compreso il ripristino strutturale;
- c) verifica della vulnerabilità sismica;
- d) attribuzione della classe di rischio sismico, di cui al D.M. n.58 del 28/02/2017 e s.m.i.;
- e) progetto di fattibilità tecnico ed economica, con individuazione degli scenari di miglioramento e/o adeguamento, rendendo chiara ed identificabile la fattibilità e la convenienza tecnico-economica a vantaggio della stazione appaltante.

## **9. DURATA DELL'APPALTO**

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n. **180 giorni naturali e consecutivi, ovvero la durata offerta dall'Aggiudicatario in sede di gara**, decorrenti dalla data del verbale di consegna delle attività, secondo le seguenti indicazioni:

**FASE 1 - Indagini e rilievi: 90** giorni naturali e consecutivi

**FASE 2 – Relazione di output e Verifica di vulnerabilità sismica: 60** giorni naturali e consecutivi

**FASE 3 – PFTE / Proposte di adeguamento: 30** giorni naturali e consecutivi

Tali tempistiche sono soggette a riduzione sulla base dell'Offerta Temporale dell'aggiudicatario, secondo quanto previsto all'articolo 26 del presente disciplinare.

Ai sensi della Determinazione a contrarre n. G16708 del 30/12/2021, in applicazione dell'**art. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020**, l'Amministrazione si avvale della facoltà di dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

## **10. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società di professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 78474000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati

membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g) consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti con le modalità di cui all'art. 48, comma 8, del Codice.

**Come previsto dalle NTC 2018 con riferimento alle prove di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive** comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5. **L'esecuzione di tale prestazione può dunque essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/o autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del D. Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 49 della L. n. 108 del 29.07.2021. Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è quindi ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett.a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica previste dall'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista

per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'**art. 24, comma 7 del Codice**, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

**I raggruppamenti temporanei devono inoltre prevedere la presenza quale progettista di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 n. 263.**

## 11. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 12. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di professionisti tramite i requisiti dei soci;
- le società di ingegneria tramite i requisiti dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

### Requisiti di idoneità professionale

#### a) *Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263*

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

*(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese* tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, dimostra l'iscrizione in un registro commerciale corrispondente mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

#### b) *(relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini) Possesso dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.*

#### c) *(relativamente al solo soggetto che espleta l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.*

## Requisiti del gruppo di lavoro

Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto:

- d) **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

**Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.**

In particolare, sono richiesti:

1. **n. 1 Professionista Responsabile della Valutazione della vulnerabilità sismica** ai sensi dell'OPCM 3274/2003, in ottemperanza al D.M. Infrastrutture 17.01.2018, inclusa l'analisi storico critica e la relazione sulle strutture esistenti, la relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture, e con funzione di coordinamento tra le varie analisi, indagini e rilievi;
2. **n. 1 Professionista responsabile per le indagini;**
3. **n.1 Professionista responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
4. **n. 1 Geologo responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della relazione geologica.**

I professionisti di cui ai punti 1, 2 e 3 dovranno essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o in Ingegneria Civile o in Ingegneria Edile, abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione alla sezione A del relativo Ordine Professionale. Il professionista di cui al punto 3 dovrà, altresì, essere in possesso della abilitazione per la sicurezza ai sensi dell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il professionista di cui al punto 4 dovrà essere in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze Geologiche ed iscritto nel relativo Albo. La prestazione di cui al punto 4 (relazione geologica) può essere espletata anche da uno dei professionisti indicati ai punti 1, e 2 e 3 purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti prescritti.

È possibile, infine, che le professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del CODICE, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- Componente di un RTI;
- Associato di un'associazione tra professionisti;

- Socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- Dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 % del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Per tutti e quattro i profili deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara ed il professionista indicato che potrà essere presente sia come componente di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetto in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore a progetto della medesima.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione/iscrizione necessaria per il professionista incaricato.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro, si specifica **che l'avvalimento non è ammissibile – secondo quanto meglio precisato al successivo paragrafo 16 - per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario.** Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

Nel caso di RTP, le professionalità del gruppo di lavoro, legate da un rapporto giuridico/contrattuale con mandataria o mandante, dovranno comunque essere responsabili delle attività oggetto dell'appalto ascrivibili alle prestazioni principali o secondarie nel rispetto ed in coerenza con la ripartizione delle quote e parti servizio indicate nella domanda di partecipazione.

### **13. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

#### **13.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria**

**Il concorrente dovrà possedere un fatturato globale minimo, per servizi professionali e di verifica di vulnerabilità sismica e/o per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a € **923.998,29**, pari all'importo complessivo posto a base di gara; tale requisito è richiesto a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, la prestazione oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla perfetta e regolare esecuzione del servizio in affidamento.**

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice

- per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da**

meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

### 13.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Per la verifica di vulnerabilità sismica di cui al punto 1 della precedente Tabella n. 1

1. Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria relativi a lavori nella categoria strutturale ID cui si riferiscono i servizi da affidare (S.03) per un importo globale non inferiore ad euro 615.922,52 pari a 1,5 volte il corrispettivo stimato a base di gara per la verifica di vulnerabilità sismica;
2. Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi "di punta" di verifica e valutazione di vulnerabilità sismica di edifici e/o progettazione strutturale relativi a lavori nella categoria strutturale ID di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (S.03) per un importo complessivo non inferiore a € 246.369,01 pari a 0.60 volte l'importo stimato a base di gara per la verifica di vulnerabilità sismica.

Per la progettazione di fattibilità tecnico economica di cui al punto 2 della precedente Tabella n. 1:

3. Espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativi a lavori nella categoria strutturale ID cui si riferiscono i servizi da affidare (S.03) di importo complessivo almeno pari a 18.000.000 di euro, corrispondente al valore presunto dei lavori;
4. Espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando - relativamente alla categoria strutturale ID (S.03) cui si riferiscono i servizi da affidare - di due servizi "di punta" di ingegneria ed architettura per lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto del presente affidamento di importo complessivo stimato non inferiore ad euro € 7.200.000.

In conformità a quanto esplicitato dall'ANAC al paragrafo V.I delle Linee guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e nel bando tipo n. 3 e a quanto previsto all'articolo 8 del d.m. 17 giugno 2016, secondo il quale " *gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*", **si specifica che ai fini della qualificazione per la partecipazione alla presente gara, le prestazioni svolte all'interno della categoria "strutture" di grado di complessità pari o superiore alla ID S03 sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti.**

La comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 è fornita mediante la presentazione di:

- ***in caso di servizi svolti per committenti pubblici:*** dichiarazioni dei committenti, provvedimenti autorizzativi degli interventi, provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento del servizio, contratti di appalto o concessione, fatture di liquidazione, certificati di collaudo o di regolare esecuzione, documentazione contabile dei lavori;
- ***in caso di servizi svolti per committenti privati:*** gli atti di cui al precedente punto, ove disponibili, certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti o dichiarati dall'operatore economico corredati dalla prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, certificato di collaudo, copia del contratto d'appalto o delle fatture di liquidazione, documentazione contabile dei lavori.

Dalla documentazione prodotta a comprova dei requisiti di capacità tecnica professionale devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):

- la descrizione del servizio svolto;
- il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
- gli importi dei servizi svolti;
- precisazione che lo stesso è stato portato a conclusione.

Nel caso di impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

Per ciascun servizio sarà consentita la presentazione di massimo n. 3 documenti tra quelli sopra elencati.

La stazione appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla **a pena di esclusione**, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a cinque giorni.

Nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti è fornita mediante compilazione dell'Allegato - **“Tabella dei requisiti”**.

La Stazione appaltante effettuerà d'ufficio i controlli del caso, tramite consultazione, anche on line, degli albi professionali.

La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di richiedere ulteriore documentazione a comprova qualora quella precedentemente descritta non risulti sufficiente per la verifica del requisito in questione.

#### **14. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

Per comprovare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal bando, i soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lett.re da a) a d) del Codice possono costituire un raggruppamento temporaneo secondo le modalità di cui all'art. 48 del Codice, indicando nell'offerta gli incarichi che saranno eseguiti dai singoli concorrenti riuniti.

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

È fatto obbligo agli operatori economici, che intendono riunirsi o si sono riuniti in Raggruppamento Temporaneo, di indicare in sede di gara le parti del servizio che intendono assumere, nel rispetto di quanto di seguito indicato.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**I requisiti del D.M. 263/2016** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i **raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/20163.** Al riguardo si precisa che il giovane professionista non deve far parte del raggruppamento di professionisti quale mandante, essendo sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con altro componente del raggruppamento secondo quanto previsto nel precitato D.M. Resta inteso che, al fine di soddisfare il requisito di cui all'art. 4 del D.M. 263/2016 l'attività partecipativa del giovane professionista nell'ambito dei raggruppamenti temporanei affidatari dei servizi di architettura e ingegneria deve in ogni caso integrare la partecipazione alla specifica attività di progettazione.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relazione geologica.

Il requisito relativo all'**abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come **responsabile della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.**

Il requisito del possesso dell'**autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001** è posseduto dall'operatore deputato **all'esecuzione delle prove e delle indagini.** Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11.02.2019 -Suppl. Ordinario n. 5.

Il requisito relativo al **fatturato globale** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito dell'elenco dei servizi di cui al par. 13.2, nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti. E', pertanto, richiesto un contributo da parte di ciascun componente del raggruppamento, ossia da parte della mandataria (in misura maggioritaria) e delle mandanti (in qualsivoglia misura). Un contributo minimo di partecipazione non è richiesto al giovane professionista.

Nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale,** il requisito dell'**elenco dei servizi** di cui al precedente punto 13.2 deve essere posseduto dalla mandataria.

Il requisito dei **servizi "di punta" di cui al precedente punto 13.2 non è frazionabile con riferimento al singolo servizio** e deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale,** il requisito dei servizi di punta di cui al precedente

punto 13.2 deve essere posseduto dalla mandataria.

Per quanto concerne il **geologo**, nella circostanza in cui venga associato alla compagine del RTP assumendo il ruolo di mandante, lo stesso dovrà possedere **solo i necessari requisiti di idoneità professionale**.

Qualora, nell'ambito del RTP, le indagini geologiche vengano assunte da soggetti di cui all'art. 45 del Codice detti soggetti dovranno essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura. Alla stessa stregua, nella misura in cui il laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella sua struttura operativa mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, lo stesso dovrà possedere l'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. Disciplinare di gara Pag. 24 a 60 380/2001 nonché l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

## 15. INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti del D.M. 263/2016** di cui al punto **12 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

**Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura di cui al punto **12 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'Albo** è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo **all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della progettazione di fattibilità tecnico ed economica.

Il requisito relativo **all'iscrizione all'albo dei geologi** è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della relazione geologica.

Il requisito di cui **al punto 12, lett c) relativo all'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del DPR 380/2001** deve essere posseduto dai soggetti deputati **all'esecuzione delle prove e delle indagini**. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018", pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis del Codice, sono valutati a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

## 16. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui

all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

**Non è consentito** l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. a) del CODICE.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DUGE (secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e disponibile sulla piattaforma STELLA nella sezione dedicata alla presente procedura), da compilare nelle parti pertinenti nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto **24.1 Dichiarazioni integrative**.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DUGE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'**art. 110, comma 4** del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, **gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo** devono necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto.

## 17. SUBAPPALTO

Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente procedura nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. **31, comma 8 e 105 del dlgs 50/2016, come modificato dall'art. 49 della Legge 108 del 29.07.2021**, a condizione che ne faccia espressa menzione nella documentazione (Domanda di partecipazione e/o DGUE), indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

### **Non è consentito il subappalto della relazione geologica.**

Laddove si intenda ricorrere al **cd. subappalto necessario**, relativamente alle prestazioni di spettanza dei laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, dovrà esserne fatta **specificata ed espressa menzione**, manifestando la volontà di subappaltare ad un laboratorio qualificato dette parti del servizio, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, non è comunque necessario indicare in sede di offerta il nominativo del c.d. subappaltatore necessario. **Nell'ipotesi di subappalto necessario**, trattandosi di subappalto finalizzato ad ovviare alla carenza dei requisiti e considerato che il divieto di **subappalto si tradurrebbe nella mancanza dei requisiti di partecipazione**, si specifica che **non potrà essere attivato il soccorso istruttorio laddove l'operatore economico, seppur non autonomamente in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, non abbia manifestato espressamente la volontà di affidare a terzi la parte del servizio di competenza dei laboratori.**

Ai fini dell'affidamento in subappalto delle prestazioni in cui si articola il servizio, fermo restando i limiti di cui sopra, i subappaltatori devono possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice e, nell'ipotesi di subappalto necessario dovranno risultare anche in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Come previsto dalle NTC 2018 e dalla Circolare n. 7 del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 21.01.2019, con riferimento alle prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse devono essere effettuati a cura di un Laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. L'esecuzione di tale prestazione può essere eseguita dal concorrente stesso, qualora il Laboratorio sia inserito nella sua struttura operativa sia in maniera stabile che mediante partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero può essere subappaltata ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8 e 105 del Codice. **Analogamente per quanto attiene ai ripristini strutturali e alle finiture che dovessero rendersi necessari a seguito delle prove e indagini di tipo distruttivo eseguite sugli immobili, la loro esecuzione potrà essere effettuata direttamente dal laboratorio qualificato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 qualora abbia i mezzi e il personale idoneo, ovvero essere anch'essa subappaltata dal concorrente ai sensi dell'art. 105 del Codice. Il possesso del requisito richiesto (autorizzazione Ministeriale) dovrà essere attestato (nella Domanda di partecipazione e nell'ambito della Parte IV lettera A punto 1 del DGUE). Resta inteso che, con riguardo a tale prestazione, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2 lett. a) del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.**

### **18. GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA**

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% dell'importo a base d'asta sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 ossia agli schemi tipo approvati d.m. 19 gennaio 2018 n. 31 e deve contenere l'impegno, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva prevista dall'art. 103 del Codice.

L'offerta è corredata da:

- una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad **€ 15.901,47** corrispondente al 2% dell'importo a base di gara, al netto dell'importo della parte di servizio afferente alla redazione del PFTE, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. La cauzione deve essere costituita a favore della Stazione Appaltante, come indicata al paragrafo 2 del presente Disciplinare;
- una **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto, di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta alle microimprese, piccole e medie**

**imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente dalle medesime microimprese, piccole e medie imprese.**

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi, di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore dei suddetti titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante, di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento intestato a: Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) - Codice IBAN: IT03M0200805255000400000292, specificando la causale del versamento;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti, di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La garanzia provvisoria deve:

- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini, di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - la loro operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del

documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005);

- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell'art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità, di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. In particolare, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. La riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del citato art. 93 comma 7, trova applicazione anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice, il concorrente segnala e documenta, contestualmente alla presentazione della cauzione provvisoria, il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti. Il requisito relativo alla natura di micro, piccoli e medi operatori economici dovrà essere attestato nell'ambito del DGUE nella parte espressamente dedicata. Trovano altresì applicazione le ulteriori percentuali di riduzione previste dall'art. 93 c.7 del D. Lgs. 50/2016 per le imprese in possesso delle certificazioni previste nel citato comma, fermo restando che in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93 comma 7 si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, c.1, lett. a), e), f), del Codice solo se tutti gli operatori che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 46, c.1, lett. f) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 46 c.1 lett. f) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Per la **stipula del contratto di appalto**, l'Aggiudicatario sarà tenuto a produrre:

- a) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata dai soggetti e con le modalità di cui al citato articolo, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o a maggiore importo calcolato secondo l'articolo citato. La suddetta garanzia avrà validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudato del servizio
- b) polizza di responsabilità civile professionale, emessa da primaria compagnia assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell'Unione Europea, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza con un massimale **pari a euro 500.000,00**.

*In caso di raggruppamento*, ogni singolo membro del raggruppamento potrà avvalersi della propria polizza professionale purché il massimale di ciascuna polizza non sia inferiore a quello richiesto.

La garanzia deve essere firmata digitalmente dal fideiussore e deve essere allegato il documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

Si precisa che le garanzie richieste devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 31/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 83 del 10 aprile 2018.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

## 19. SOPRALLUOGO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della L. n. 120/2020, ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto alcun sopralluogo obbligatorio, considerato che la documentazione progettuale relativa all'intervento dei lavori e messa a disposizione dei concorrenti sulla apposita piattaforma telematica STELLA è tale da consentire la corretta formulazione dell'offerta.

## 20. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 80,00 (euro ottanta/00)** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata sul sito della medesima Autorità nella sezione "contributi in sede di gara" e dimostrano l'avvenuto pagamento allegando copia informatica della ricevuta di versamento.

L'importo dovuto dall'operatore economico per partecipare alla presente procedura può essere pagato per mezzo della piattaforma digitale PagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), effettuando il pagamento mediante il servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC."

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo Internet:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara?redirect=%2Fper-le-imprese>

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento del contributo la stazione appaltante accerta il suo pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass.

Ai fini del pagamento il CIG è: **89653519AF**

## 21. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI

## DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sulla piattaforma STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul sistema STELLA entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 23:59** del giorno **28/02/2022**.

In particolare, dovrà essere svolta la sequenza procedurale che consente di predisporre e inviare:

- la busta telematica contenente la Documentazione amministrativa;
- la busta telematica contenente l'Offerta tecnica;
- la busta telematica contenente l'Offerta economica/temporale.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sulla piattaforma STELLA più offerte dello stesso Operatore Economico, salvo diversa indicazione dell'Operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima. Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nella presente lettera di invito. Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante il sistema STELLA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

**Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sulla piattaforma STELLA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.**

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del sistema STELLA. La Stazione Appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma telematica.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte - **digitalmente** (con firma digitale valida e certificata) - dal rappresentante legale del concorrente o suo

procuratore.

Il DGUE e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti professionali devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.lazio.it/rl/centraleacquisti/bandi-e-avvisi-regione-lazio/>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 22. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di **esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in

fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;

- il difetto di sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporta un'incertezza assoluta della stessa è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **23. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta telematica “A – Documentazione Amministrativa” contiene la **domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative**, il **DGUE** nonché la **documentazione a corredo**, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione, debitamente **compilata e firmata digitalmente**.

E' fatto salvo, in ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni richieste dal presente disciplinare, quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dall'art. 83 comma 9 D.Lgs. n. 50/2016.

La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal presente paragrafo devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere effettuata tramite firma digitale certificata.

Tale documentazione dovrà essere inserita sulla piattaforma S.TELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>

### **23.1 Domanda di partecipazione – ALLEGATO 01**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, RTI, consorzio stabile, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta **digitalmente con firma valida e certificata e presentata:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1, lett. f) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul STELLA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale.

### 23.2 “Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, utilizzando il modello presente sul STELLA secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul STELLA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta “Documentazione amministrativa”.

**Parte II: Informazioni sull'operatore economico** – Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente per ciascuna impresa ausiliaria deve allegare sul STELLA:

1. il DGUE redatto compilando il modello presente sul STELLA, a firma dell'ausiliaria contenente le informazioni di cui alla parte II sezioni A e B alla Parte III, alla Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento e alla Parte VI.

2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89 comma 1 del codice, sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4. originale o copia conforme del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.
5. PASSOE dell'ausiliaria.

### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

**Parte III: Motivi di esclusione:** Il concorrente rende tutte le dichiarazioni delle Sezioni A – B – C - D.

Il legale rappresentante del Concorrente o un suo procuratore (allegando, in tal ultimo caso, la relativa procura) attesta per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti generali e speciali indicati la partecipazione alla procedura.

**Parte IV: Criteri di selezione:** Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le Sezioni A - B e C - D per le parti di competenza.

**Parte VI: Dichiarazioni finali** – Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale** dai seguenti soggetti:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

**Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## **24. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **24.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, con le quali:

1. dichiara i seguenti dati:

- **Per i professionisti singoli:**

a) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

- **Per i professionisti associati:**

b) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c) requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

- **Per le società di professionisti:**

d) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e) estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f) organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

- **Per le società di ingegneria:**

g) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h) estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;

i) organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

- **Per i consorzi stabili:**

j) dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

2. fino all'aggiornamento del DGUE al Decreto correttivo, di cui al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed alle modifiche apportate dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali;

3. dichiara con riferimento ai soggetti, di cui al comma 3 dell'art. 80, l'insussistenza delle cause di esclusione, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 80;

4. di non incorrere in un motivo di esclusione, di cui all'art. 80, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 e precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata;

5. dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lett. b) della L. 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante può escludere l'impresa dalla partecipazione alla procedura d'appalto se può adeguatamente dimostrare che la stessa non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati;

6. di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016;

7. Per gli operatori economici in stato di fallimento ed autorizzati all'esercizio provvisorio dell'impresa, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 7 ottobre 2020, con il quale è stato chiarito che le imprese fallite autorizzate all'esercizio provvisorio dell'impresa possono proseguire i contratti già stipulati e non anche partecipare a nuove procedure di affidamento. Dal combinato disposto dell'art.104 del Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare) e dell'art. 110, comma 3, del codice dei contratti pubblici, nella versione vigente fino al 31/12/2021 (risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019 c.d. decreto sblocca-cantieri), emerge che, a differenza di quanto stabilito dalla normativa previgente, l'impresa fallita può essere autorizzata alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento. Il decreto sblocca-cantieri ha infatti eliminato la previsione contenuta nell'articolo 110, comma 3, lettera a) del codice dei contratti pubblici che consentiva al curatore dell'impresa fallita di «partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto». Conseguenza diretta di tali previsioni è che le imprese che si trovino nella condizione suindicata potranno e dovranno mantenere l'attestazione di qualificazione ai soli fini della prosecuzione dei contratti in corso di svolgimento. Ciò in linea con il principio ormai consolidato di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione che richiede il possesso di detti requisiti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all'aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione.
8. dichiara di essere consapevole di dover rendere tutte le informazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell'ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, quelle evidentemente incidenti sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico (cft. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 agosto 2020, n. 16);
9. dichiara di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;
- 10.dichiara di non avere occultato tali informazioni;
- 11.rende le dichiarazioni in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
- 12.Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- 13.dichiara di rientrare fra i soggetti indicati all'art. 46 del D.Lgs. n.50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016 n. 263 “Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- 14.dichiara di essere in regola con gli adempimenti contributivi e previdenziali nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza obbligatoria;

15.dichiara di essere in possesso dei **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al paragrafo 13.1 del disciplinare di gara e di possedere un fatturato globale minimo per servizi professionali e di verifica di vulnerabilità sismica e/o per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016, relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **€ 923.998,290** pari all'importo complessivo posto a base di gara;

16.dichiara di essere in possesso dei **requisiti di capacità tecnico-professionale** di cui al paragrafo 13.2 del disciplinare di gara, come risultante dalla "**Tabella dichiarazione requisiti professionali**" che allega allo Schema di Domanda di partecipazione;

17.dichiara che, come previsto dalle NTC 2018, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove distruttive sui materiali da costruzione saranno effettuate a cura di un laboratorio qualificato, in possesso della richiesta autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001, inserito nella propria struttura operativa in modo stabile, ovvero che il laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 partecipa in RTI alla procedura di gara, ovvero che dette prestazioni saranno subappaltate a laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001;

18.dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale, possesso dell'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008;

19.dichiara/non dichiara di ricorrere all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016;

20.dichiara/non dichiara di ricorrere al subappalto, ammesso nei limiti di quanto disposto dall'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed ai sensi ed in conformità di quanto previsto dall'art 49, comma 1, lett. a) del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021 (convertito con modificazioni con L. 108/2021), indicando le prestazioni che intende subappaltare;

21.dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione, ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

22.accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, ritenendo le misure poste in essere dalla stazione appaltante idonee a garantire la massima partecipazione alla procedura di gara;

23.dichiara di aver preso conoscenza della situazione dei luoghi, nonché di tutte le circostanze generali e delle condizioni particolari che possono influire sulla determinazione del prezzo;

24.indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice;

25.dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione 21 gennaio 2014, n. 33 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

26. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

*oppure*

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

27. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

### **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**

28. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

#### **Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte:**

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

#### **Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti/consorzi stabili:
  - a) dalla mandataria/capofila/consorzio stabile;
  - b) da ciascuna delle mandanti/consorziate esecutrici, con riferimento a:
    - integrazioni al DGUE;
    - elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3 e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale;
    - Codice di comportamento (DGR Regione Lazio 21 gennaio 2014, n. 33 – BURL 30 gennaio 2014 n. 9);
    - Operatori non residenti;
    - Privacy;
    - (Se pertinente) concordato preventivo.

La rete si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria con riferimento a: integrazioni al DGUE, elenco soggetti di cui all’art. 80, comma 3; codice di comportamento; operatori non residenti; privacy e, ove pertinente, concordato preventivo.

Le dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

## 24.2 Documentazione a corredo

Il concorrente oltre al DGUE e all'Allegato 1 – Domanda di partecipazione, allega su STELLA la seguente documentazione:

1. Allegato 2 - “Tabella dei requisiti”;
2. copia dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo di gara a favore dell’ANAC (CIG);
3. copia scannerizzata del PASSOE di cui all’art. 2, comma 3, lett. b) della Delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;-
4. attestazione di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo utilizzando il modello F23 (una marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine della Domanda di partecipazione); le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura, ma verranno comunicate al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della regolarizzazione dell’imposta;
5. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice;
6. per gli Operatori Economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice, copia conforme della certificazione, di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
7. *in caso di sottoscrizione del procuratore*: copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
8. copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
9. **nel caso studi associati**: statuto dell’associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l’atto di nomina di quest’ultimo con i relativi poteri.

## 24.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all’albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all’art. 4 del d.m. 263/2016.

### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- d) (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

#### **Per le aggregazioni di rete**

#### **I. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto):**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### **II. Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto):**

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati.

#### **III. Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo):**

- a. in caso di raggruppamento temporaneo costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## 25. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TECNICA

La busta telematica “**B - Offerta Tecnica**” contiene, **a pena di esclusione**, i documenti di seguito indicati, **che dovranno essere sottoscritti digitalmente secondo le stesse modalità richieste al paragrafo 23 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione:**

- **Documento “CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OFFERTA** secondo quanto di seguito descritto.
- **Documento “CRITERIO B” - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA** secondo quanto di seguito descritto.

La documentazione dovrà essere allegata sul STELLA secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma reperibili al seguente indirizzo <https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese>.

La Documentazione tecnica prevista dal presente disciplinare per illustrare gli elementi qualitativi dell'offerta relativamente alle prestazioni da effettuarsi dovrà consentire alla Commissione giudicatrice di esprimere un giudizio per ciascuno degli elementi di valutazione previsti dal presente disciplinare, corrispondenti ai seguenti aspetti caratteristici.

L'offerta tecnica sarà costituita dalla documentazione relativa ai due criteri e così articolata:

### **“CRITERIO A” - ADEGUATEZZA OFFERTA (punteggio max 35)**

Il concorrente dovrà indicare i servizi da lui ritenuti affini al servizio oggetto della gara e significativi della propria capacità di eseguire, sotto il profilo tecnico, le prestazioni simili a quelle richieste dal presente disciplinare esplicitando, in particolare, le soluzioni e le metodologie già sperimentate con successo e tali da potersi utilizzare anche nell'esecuzione dei servizi in questione.

Il Concorrente dovrà presentare **n. 2 servizi analoghi (n. 1 relativo a Verifica di Vulnerabilità sismica e n. 1 relativo a Progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico)** precedentemente svolti, che ritiene maggiormente esemplificativi della propria professionalità.

Per ciascun servizio presentato dovranno essere fornite almeno le indicazioni di seguito riportate

- denominazione ed indirizzo dell'immobile oggetto dell'intervento;
- dati generali riferiti a: committenza, data di inizio dell'incarico, durata, estremi di approvazione e/o validazione, progettista incaricato;
- dati relativi al singolo incarico: indicazione del tipo di servizio, finalità ed importo del medesimo

- dati tipologici del fabbricato riferibile al servizio espletato con indicazione di: superficie, volume, n. fabbricati, tipologia del/i fabbricato/i e delle strutture, destinazione d'uso, classe d'uso e zona sismica di appartenenza.

Relativamente al servizio di verifica di vulnerabilità sismica, dovrà inoltre essere illustrata l'affinità sotto il profilo tecnologico e morfologico dell'intervento indicato col servizio oggetto dell'affidamento nonché l'eventuale adozione di metodologia BIM. Dovrà essere inoltre illustrato il livello di conoscenza raggiunto, le indagini svolte.

Relativamente al servizio di progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico, dovranno essere inoltre descritte le soluzioni progettuali proposte e la rispondenza delle stesse dal punto di vista tecnologico e funzionale agli obiettivi della committente.

- Ai fini della valutazione **per ciascun servizio analogo** dovrà essere presentata la documentazione di seguito specificata:
  - Relazione composta da un massimo di 20 pagine (una facciata equivale ad una pagina) con carattere Times New Roman 11 ed interlinea 1,5 di descrizione dei suddetti servizi ritenuti significativi ed affini al presente incarico;
  - n° 2 tavole di dimensioni massime A3 per la rappresentazione dei contenuti grafici e/o fotografici ritenuti significativi del servizio svolto.

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- **Sub Criterio A1 – Servizio di analisi della vulnerabilità sismica (Punti max 25).** Verrà valutata l'analogia delle prestazioni eseguite con l'intervento oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alla tipologia di manufatti edilizi (edifici, ovvero alle tipologie strutturali), al volume dei manufatti oggetto di analisi, alla zona sismica di appartenenza, alla classe di appartenenza (Classe d'Uso ai sensi del capitolo 2.4.2 delle NTC 2018); verrà inoltre valutato il livello di complessità delle analisi di vulnerabilità sismica effettuate, con particolare riferimento alla fase di studio, analisi documentale, rilievo e indagini di vario tipo effettuate e al livello di conoscenza raggiunto.
- **Sub Criterio A2 – Progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico (Punti max 10).** Verrà valutata l'analogia della progettazione espletata con l'intervento oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alla tipologia di manufatti edilizi (edifici, ovvero alle tipologie strutturali), al volume dei manufatti oggetto di analisi, alla zona sismica di appartenenza, alla classe di appartenenza (Classe d'Uso ai sensi del capitolo 2.4.2 delle NTC 2018); verranno inoltre valutate le soluzioni progettuali proposte nel Progetto, con particolare riferimento ai risultati ottenuti (adeguamento e/o miglioramento sismico) ed alla loro attinenza rispetto agli obiettivi richiesti dal committente.

## **CRITERIO B” CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA” (punteggio max 40 punti)**

I concorrenti dovranno produrre una relazione illustrativa, denominata “**CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA**”, che sulla base di quanto previsto dal Capitolato, descriva le modalità di svolgimento delle prestazioni.

La relazione dovrà essere composta da una breve introduzione e da **3 Sezioni (B1, B2, B3) nelle quali il concorrente dovrà approfondire ed illustrare gli argomenti oggetto del presente criterio.** La relazione dovrà essere redatta in non più di **40 pagine** (esclusi i CV) in formato A4 con carattere Times New Roman 11 ed interlinea 1,5 (una facciata equivale ad una pagina).

A prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente, la relazione tecnica di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto dovrà essere unica.

Nella valutazione verranno presi in considerazione i seguenti elementi:

- **Sub Criterio B1 – Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifica di vulnerabilità sismica (Punti max 25).** Il concorrente dovrà illustrare come intende costituire ed organizzare il gruppo di lavoro, con le figure tecniche previste dal presente disciplinare ed eventualmente integrate da altre figure professionali, specificando inoltre le esperienze e le qualificazioni maturate da ciascuna delle professionalità proposte. Dovranno altresì essere allegati i CV delle figure professionali previste (non compresi nelle 30 pagine). Il concorrente dovrà inoltre illustrare le modalità proposte per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento alla descrizione dell'approccio nella fase preliminare per l'acquisizione dei dati utili allo svolgimento dell'incarico, alla esplicitazione delle modalità e criteri di espletamento del coordinamento tra le diverse prestazioni richieste necessarie per lo svolgimento della verifica di vulnerabilità sismica, delle modalità di organizzazione, programmazione ed esecuzione delle eventuali indagini in situ, con particolare riferimento alla peculiarità dell'edificio oggetto dell'incarico, delle modalità e accorgimenti tesi alla riduzione/eliminazione delle interferenze con le attività istituzionali che si svolgono all'interno dell'edificio;
- **Sub Criterio B2 – Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico (Punti max 10).** Il concorrente dovrà illustrare come intende costituire ed organizzare il gruppo di lavoro, con le figure tecniche previste dal presente disciplinare ed eventualmente integrate da altre figure professionali, specificando le esperienze e le qualificazioni maturate da ciascuna delle professionalità proposte ed **evidenziandone anche competenze specifiche in linea con l'oggetto dell'intervento.** Dovranno altresì essere allegati i CV delle figure professionali previste (non compresi nelle 30 pagine). Il concorrente dovrà inoltre indicare gli strumenti e l'approccio utilizzato per pervenire alla definizione della migliore soluzione progettuale in relazione alle eventuali alternative possibili tenuto conto sia dei costi sia delle interferenze dei successivi lavori con le attività istituzionali espletate presso il complesso di edifici oggetto di intervento
- **Sub Criterio B3 – Criteri e metodologie utilizzate per effettuare il rilievo strutturale e per lo sviluppo della progettazione in modalità BIM (Punti max 5).** Il concorrente dovrà descrivere i metodi che si intendono impiegare per effettuare il rilievo strutturale del complesso di edifici oggetto dell'appalto e per lo sviluppo della progettazione al fine di restituire il tutto con modalità BIM, nonché le modalità che saranno adottate per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nel Capitolato Informativo allegato alla documentazione di gara. Dovranno essere illustrati anche l'Hardware ed i software utilizzati e le possibilità d'interazione ed implementazione al fine di raggiungere possibili livelli di conoscenza superiori ed utili ai processi decisionali e gestionali del complesso degli edifici. Dovrà essere, pertanto, descritto analiticamente il processo di revisione del modello 2D/3D BIM, nonché i livelli di dettaglio, le modalità di condivisione dei documenti e tutte le informazioni necessarie per rispondere in maniera esaustiva alle indicazioni contenute nel Capitolato Informativo allegato alla documentazione di gara.

## 26. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA TEMPORALE

La busta telematica “**C – Offerta Temporale**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta presentata per la riduzione del tempo di esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.

La dichiarazione d'offerta temporale può essere resa utilizzando l'apposito **allegato – “Offerta Temporale”** che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a Sistema nell'apposito campo predisposto sulla piattaforma telematica STELLA.

Il concorrente dovrà presentare il ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sul numero totale dei giorni naturali e consecutivi previsti per l'esecuzione delle attività (180) ed indicati al paragrafo 9 del presente Disciplinare, compilando e presentando l'Allegato – Offerta temporale. Il ribasso offerto dovrà essere

espresso per ciascuna fase (Fase 1 – Fase 2 e Fase 3) di cui al richiamato punto 9. La riduzione % del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione prevista nella documentazione di gara. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere. Nel caso in cui venga offerto un ribasso superiore si applicherà comunque il limite del 20%.

## 27. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica “**D – Offerta economica**” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica; tale offerta è formulata su STELLA secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma STELLA accessibili dal sito <https://stella.regione.lazio.it/Portale/>.

La dichiarazione d'offerta economica può essere resa utilizzando l'apposito **Allegato – “Offerta Economica”** che, una volta scaricato e debitamente compilato e firmato digitalmente dal concorrente, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su STELLA

L'offerta economica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, da una dichiarazione del concorrente recante il ribasso unico percentuale rispetto all'importo a base d'asta al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA ed esclusi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. **L'offerta di ribasso va espressa in cifre (fino alla seconda cifra decimale) ed in lettere; in caso di discordanza varrà l'offerta espressa in lettere.**

Nell'offerta economica il concorrente dovrà indicare, relativamente alla prestazione n° 3 indicata nella tabella 1 presente al punto 8 del presente disciplinare, la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la stima dei costi della manodopera ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.

Il ribasso deve essere espresso come percentuale utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.

Si specifica che il ribasso percentuale offerto, per le attività da contabilizzare *a misura*, verrà applicato sui singoli prezzi unitari riportati nell'allegato Computo Metrico Estimativo.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte in aumento rispetto al corrispettivo posto a base di gara.

L'offerta economica è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 23 punto 1).

Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente dovrà tener conto che:

- a) Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara.
- b) Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art. 32, comma 4, D. Lgs. n.50/2016.
- c) L'offerta è vincolante per il periodo di centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
- d) L'offerente resterà impegnato nei confronti della Stazione Appaltante per effetto della presentazione dell'offerta, la Stazione Appaltante non assumerà verso l'aggiudicatario nessun obbligo prima dell'approvazione a norma di legge degli atti della gara;

- e) Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché vantaggiosa per l'Amministrazione;
- f) La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, avrà la facoltà di sospendere, annullare la gara, rinviare l'apertura delle offerte o non procedere all'aggiudicazione, non stipulare il contratto in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
- g) I concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa, anche a solo titolo di rimborso spese, per gli oneri sostenuti in dipendenza della partecipazione alla presente gara o nel caso in cui non possa farsi luogo all'aggiudicazione definitiva.

## 28. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: CRITERI – ELEMENTI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una Commissione, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito indicati

Punteggio Tecnico	<b>P<sub>T</sub></b>	<b>max 75</b>
Punteggio Temporale	<b>P<sub>C</sub></b>	<b>max 5</b>
Punteggio Economico	<b>P<sub>E</sub></b>	<b>max 20</b>
<b>Totale</b>	<b>P<sub>TOT</sub></b>	<b>100</b>

Il punteggio totale verrà quindi assegnato in base alla seguente formula:

$$P_{TOT} = P_T + P_C + P_E$$

dove **P<sub>TOT</sub>** è il punteggio totale ottenuto dal Concorrente.

L'esame delle offerte sarà demandato ad una Commissione giudicatrice appositamente nominata dopo la scadenza della data di presentazione delle offerte.

La Commissione procederà alla valutazione secondo gli elementi, i sub-elementi e i pesi di seguito elencati.

### **PUNTEGGIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA**

L'adeguatezza dell'offerta e le caratteristiche metodologiche dell'offerta saranno valutate sulla base della documentazione presentata ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo VI delle Linee Guida ANAC n.1/2016. La Commissione applicherà i criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi di seguito riportati:

CRITERI DI VALUTAZIONE		Sub punteggi	Fattori ponderali	Valutazione
<b>OFFERTA TECNICA</b>				
<b>A</b>	<b>Adeguatezza offerta</b>	<b>35</b>		<b>Valutazione qualitativa</b>
sub criterio A1	Servizio di analisi della vulnerabilità sismica		25	
sub criterio A2	Progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico		10	

CRITERI DI VALUTAZIONE		Sub punteggi	Fattori ponderali	Valutazione
<b>OFFERTA TECNICA</b>				
<b>B</b>	<b>Caratteristiche metodologiche dell'offerta</b>	<b>40</b>		<b>Valutazione qualitativa</b>
sub criterio B1	Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di verifica di vulnerabilità sismica		25	
sub criterio B2	Metodologia utilizzata per effettuare il servizio di progettazione di adeguamento e/o miglioramento sismico		10	
sub criterio B.3	Criteri e metodologie utilizzate per effettuare il rilievo strutturale e per lo sviluppo della progettazione in modalità BIM		5	

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella sopra riportata. Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35 (trentacinque) per il punteggio tecnico complessivo**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un **punteggio, calcolato prima della riparametrazione, inferiore alla predetta soglia**.

#### **METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER L'OFFERTA TECNICA**

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata; per i sub criteri per i quali è prevista una valutazione qualitativa i punteggi ai singoli partecipanti verranno attribuiti mediante l'utilizzo del sistema aggregativo-compensatore, attribuendo, a proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi criteri di valutazione/elementi qualitativi riportati nella Tabella di cui al paragrafo 28 un punteggio discrezionale, variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

Pertanto, a ciascun concorrente ammesso alla gara viene assegnato, rispetto a ciascuno dei sub criteri a valutazione qualitativa sopra descritti, un "coefficiente della prestazione dell'offerta", denominato " $V_{ai}$ ", variabile da zero (0) a uno (1). Una volta che ciascun commissario abbia attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati proporzionalmente.

La valutazione dei criteri e subcriteri a valutazione qualitativa di cui alla Tabella precedente viene ottenuta secondo i valori indicati nella tabella che segue:

Giudizio sintetico	Coefficiente di prestazione
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Scarso	0,2
Insufficiente	0

Ciascun elemento qualitativo dell'offerta, corrispondente ai criteri di giudizio, dovrà essere trattato in modo sintetico ma esauriente per fornire alla Commissione giudicatrice sufficienti elementi conoscitivi per

comprendere e valutare le modalità di attuazione delle prestazioni richieste dal bando.

Il **punteggio tecnico totale  $P_T(a)$  del Concorrente “a”** sarà dunque calcolato in base al metodo aggregativo compensatore applicando la seguente formula:

$P_{T(a)} = \sum_n [W_i * V(a)_i]$ , dove:

- $\sum_n$  = sommatoria in funzione del numero (n) degli elementi di valutazione.
- $W_i$  = punteggio attribuito all’i-simo elemento;
- $V(a)_i$  = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile **fra 0 ed 1**

I concorrenti la cui offerta tecnica dovesse ottenere punteggio complessivo inferiore alla soglia minima di 35 (trentacinque punti), saranno esclusi dalla procedura.

Per i restanti concorrenti, la Commissione di gara effettuerà quindi la riparametrazione, assegnando al concorrente con il punteggio complessivo più alto il punteggio massimo di 75 punti e, agli altri concorrenti, un punteggio riparametrato proporzionalmente.

I punteggi verranno espressi con due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

### **VALUTAZIONE PUNTEGGIO TEMPO**

Il punteggio TEMPO (**T**) sarà articolato applicando la seguente formula:

$$5 * (R_i/R_{max})$$

Ove:

- $R_i$  è il ribasso offerto dal Concorrente i-esimo espresso in percentuale
- $R_{max}$  è il ribasso più elevato tra quelli offerti in gara.

Il ribasso offerto non potrà essere superiore al 20%. Qualora venisse espresso un ribasso superiore lo stesso sarà considerato per il limite massimo del 20%.

### **VALUTAZIONE PUNTEGGIO ECONOMICO**

Per quanto riguarda l’offerta economica, i coefficienti verranno valutati attraverso l’interpolazione delle seguenti formule:

$$SE: (\% \text{ ribasso}) \leq (\text{med } \% \text{ ribasso}): \mathbf{F(o)c} = 0.90 \times \frac{\{\% \text{ ribasso}\}_i}{\text{media } \{\% \text{ ribasso}\}}$$

$$SE: (\% \text{ ribasso}) > (\text{med } \% \text{ ribasso}): \mathbf{F(o)c} \\ = 0.90 + (1 - 0.90) \times \frac{(\% \text{ ribasso}) - (\text{med } \% \text{ ribasso})}{(\text{max } \% \text{ ribasso}) - (\text{med } \% \text{ ribasso})}$$

dove:

(% ribasso) = offerta ribasso percentuale

(med % ribasso) = media ribassi percentuali offerti

(max % ribasso) = massimo ribasso percentuale offerto

A seguire si procederà a moltiplicare ciascun coefficiente definitivo con il punteggio massimo riferito all'offerta economica.

$$P_{\text{offerta economica iesima}} = F(o)c \times P_{\text{economica max}}$$

Dove:

$P_{\text{offerta economica iesima}}$  = punteggio dell'offerta economica attribuito al concorrente iesimo;

$F(o)c$  = coefficiente attribuito al concorrente iesimo con le suddette formule

$P_{\text{economica max}}$  = punteggio massimo pari a 20

## 29. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula degli eventuali componenti esterni, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP le eventuali esclusioni da disporre per:

- a. mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti amministrativi e/o tecnici;
- b. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c. presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## 30. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Le sedute saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA ed ad esse potrà assistere ogni concorrente, collegandosi da remoto al Sistema tramite la propria infrastruttura informatica: per le modalità di accesso e partecipazione alla seduta di gara si faccia riferimento all'apposito manuale per gli operatori economici intitolato "Seduta virtuale" disponibile sulla piattaforma STELLA.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo in data **07/03/2022 alle ore 09:30**.

La presente vale, quindi, anche come convocazione a detta seduta, che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale gli operatori economici interessati potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Trattandosi di seduta virtuale, gli operatori economici non dovranno recarsi presso la sede della stazione appaltante.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, che saranno comunicati sulla piattaforma <https://stella.regione.lazio.it/Portale/> nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 24 ore prima della data fissata.

Le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante STELLA almeno 24 ore prima della data fissata.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, ai fini della valutazione delle offerte pervenute, si procederà ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.lgs 50/2016, con la **c.d. “inversione procedimentale”**, esaminando le offerte tecniche ed economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di quelli di idoneità professionale e di quelli di capacità economica - finanziaria e tecnico professionale. Successivamente si procederà alla verifica dei suddetti requisiti nei confronti del miglior offerente e, a campione, su altri concorrenti in numero pari al 20% del numero dei partecipanti con arrotondamento all'unità superiore, individuati tramite sorteggio nella graduatoria provvisoria. Sulla base dell'esito di detta verifica, si procederà eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'articolo 97. Resta salva, dopo l'aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

Alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte e nel corso della prima seduta pubblica si procederà - attraverso l'accesso alla sezione “Valutazione Amministrativa” relativa alla presente procedura di gara - all'apertura di tutte le buste Amministrative, rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle offerte ed attribuendo a ciascuna di esse l'Esito “*Ammessa ex art. 133 comma 8*”, come da indicazioni descritte nell'apposito manuale presente sulla piattaforma STELLA.

Successivamente, il Presidente della Commissione Giudicatrice procederà allo sblocco sulla piattaforma delle offerte tecniche per le successive operazioni spettanti alla medesima Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

La Commissione, ai sensi dell'art. 77, comma del Codice, di regola lavorerà a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed, in una o più sedute riservate, procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di ammissibilità e ne comunica i nominativi al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà successivamente alla riparametrazione dei punteggi, secondo quanto indicato ai precedenti paragrafi.

L'amministrazione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale tramite la piattaforma telematica, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e pubblica i punteggi “riparametrati” attribuiti alle singole offerte tecniche.

**Termine le suddette fasi di valutazione**, in una successiva seduta pubblica virtuale si procederà alla

apertura e valutazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, delle offerte temporali ed economiche (busta "C - Offerta temporale", busta "D-Offerta economica"), inviate dagli Operatori Economici, dando lettura dei tempi e dei ribassi offerti.

Consultate tutte le buste economiche ed assegnati i relativi punteggi, sempre per il tramite della piattaforma, sarà attribuito ad ogni concorrente il Punteggio complessivo dato dalla sommatoria del punteggio tecnico, temporale ed economico per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice e la definizione della classifica provvisoria delle offerte ammesse.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base d'asta.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Conclusa la fase di valutazione tecnica e/o economica ed individuato l' "Aggiudicatario Proposto", si procederà in seduta pubblica telematica alla valutazione amministrativa dell'offerta aggiudicataria e di altri concorrenti in numero pari al 20% del numero dei partecipanti con arrotondamento all'unità superiore individuati tramite sorteggio nella graduatoria provvisoria.

Il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità, di cui alla Delibera n. 157/2016.

In ogni caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e propone alla Stazione Appaltante l'adozione dei provvedimenti conseguenti alle valutazioni effettuate.

Qualora le suddette attività comportino l'esclusione del miglior offerente, la Stazione Appaltante procederà a scorrere la graduatoria, verificando la documentazione amministrativa con le stesse modalità sopra descritte, fino ad individuare l'offerta conforme alla lex specialis di gara.

Il RUP, se del caso, adotterà i necessari provvedimenti sulle esclusioni dalla procedura di gara, dandone avviso ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione a STELLA.

### **31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono

anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **32. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

**Prima dell'aggiudicazione**, la stazione appaltante procede a:

1. richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà – ove possibile – attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
2. richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta e sia ritenuto necessario – i documenti necessari alla verifica da parte del RUP di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice

Per la comprova del fatturato globale è richiesta la presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico; al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.

Per la comprova dello svolgimento dei servizi tecnici effettuati, dei servizi di punta con i relativi importi è richiesta la presentazione di idonee certificazioni e attestazioni da parte dei committenti con i relativi importi.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a).

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della

verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, scorrendo la graduatoria.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia): in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020 *“per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a) , b) e c) , del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni?”*.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Per quanto concerne le penali e la risoluzione si rinvia a quanto contenuto nel Capitolato tecnico prestazionale.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione dei servizi in via d'urgenza nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 8 della legge 120/2020.

Il contratto sarà stipulato con una delle forme previste dall'art 32, comma 14 del Codice dei contratti, una volta divenuta efficace l'aggiudicazione e trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore, senza possibilità di rivalsa nei riguardi della Stazione appaltante, tutte le spese contrattuali nonché l'imposta di bollo e di registro.

Relativamente all' I.V.A., si precisa che la stessa sarà assunta dalla Regione a proprio carico ai sensi di legge.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta: la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice; la polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, secondo le previsioni del

Contratto.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ad esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione del bando è pari a € 3.145 ca. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **33. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

### **34. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti

di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione dei menzionati atti normativi. Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Lettera di invito allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- oggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

### **Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento dei dati: Regione Lazio.

Responsabile interno del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Bilancio, Governo Societario,

Demanio e Patrimonio.

Responsabile esterno del trattamento dei dati: Gestore della piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema degli Acquisti Telematici della Regione Lazio”.

Incaricati del trattamento dei dati: i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

#### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

#### **Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'Operatore Economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali, di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

#### **Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli Operatori Economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali”, di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8/.018, n. 101).

I “dati personali relativi a condanne penali e reati”, di cui all'art. 10 del Regolamento UE (vedi art. 22, comma 2 del D. Lgs. 10.8.2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.